COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

24.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio della votazione*):

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120) 157

PRESIDENTE 157, 158, 159, 160

RAICICH 160

TEDESCHI 159

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 159, 160

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio della votazione*):

Senatori ANTONICELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del centro studi « Pietro Gobetti » di Torino (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1282) 160

PRESIDENTE 160, 161

DALL'ARMELLINA, *Relatore* 160

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

CASTELLUCCI ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (51-*B*) . 161

PRESIDENTE 161

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723) 161

PRESIDENTE 161, 162, 164, 165

DALL'ARMELLINA, *Relatore f.f.* . 161, 163, 164

SPITELLA 162, 163, 164, 165

TESSARI 162, 164, 165

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 164, 165

La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Galloni e Gioia: « Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente riunione avevamo esaurito l'esame e l'approvazione dei vari articoli e ci eravamo fermati di fronte alla proposta di emendamento della tabella allegata presentata dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire la tabella con la seguente:

Tabella del ruolo organico del personale degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo.

PARAMETRI	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo	Qualifica	Numero posti
443	—	3.256.050	Direttore	3
430	—	3.160.500	Vice-Direttore	6
397	3	2.917.950		
307	—	2.256.450	Insegnante	75
243	8	1.786.050		
208	6	1.528.800		
165	2	1.212.750		
307	—	2.256.450	Assistente	66
243	8	1.786.050		
208	6	1.528.800		
165	2	1.212.750		
297	—	2.182.950	Segretario	3
255	5	1.874.250		
218	4	1.602.300		
178	4	1.308.300		
160	2	1.176.000		
213	—	1.565.550	Aiutante tecnico	18
183	5	1.345.050		
163	4	1.198.050		
143	4	1.051.050		
140	2	1.029.000		
213	—	1.565.550	Applicato di segreteria	6
183	5	1.345.050		
163	4	1.198.050		
143	4	1.051.050		
140	2	1.029.000		
178	—	1.308.300	Cuoco	6
165	6	1.212.750		
143	3	1.051.050		
165	—	1.212.750	Bidello	18
143	6	1.051.050	Bidello custode	
133	4	977.550		
143	—	1.051.050	Aiutante cuoco di cucina, di mensa	6
133	4	977.550		
133	—	977.550	Accudiente al convitto e guardarobiera	45
115	4	845.250		

Come i colleghi possono vedere, questa nuova tabella non differisce dalla precedente per quanto riguarda i parametri delle singole qualifiche, né per quanto riguarda le qualifiche, né per quanto riguarda il numero dei posti. Aggiunge invece alle indicazioni dei parametri l'indicazione degli anni di permanenza nelle classi di stipendio per ciascuna qualifica e lo stipendio annuo loro corrispondente alle varie qualifiche e ai parametri propri di ciascuna qualifica.

Di fronte a queste indicazioni più complesse proposte dal Governo la Commissione aveva sentito la necessità di riflettere un momento.

Pregherei ora il rappresentante del Governo di voler considerare se ritiene necessaria l'indicazione di questi altri dati, tenendo presente che nel testo della proposta di legge (articolo 5) è già indicata la spesa globale, che abbiamo modificato in relazione agli emendamenti presentati sugli altri articoli.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per una ragione di opportunità e di chiarezza della legge ritengo non dico necessario, ma opportuno, lasciare anche i dati relativi agli stipendi come figurano nella tabella presentata dal Governo.

TEDESCHI. In effetti onorevole presidente io sarei del suo parere, in quanto con questa tabella mi sembra più che sufficiente determinare soltanto la posizione di inquadramento degli insegnanti, altrimenti per i docenti in questi particolari istituti si continua a prevedere una posizione anomala. Così ogni volta, per esempio, che si tratterà di versare un assegno perequativo, bisognerà provvedere con legge particolare.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo la tabella non lo impedisce, però è ovvio che quando si vuole dare qualcosa in più occorre sempre specificare. Insisto sugli emendamenti.

TEDESCHI. Per quanto riguarda gli anni di permanenza nella classe di stipendio, essi sono inferiori a quelli dei maestri normali.

PRESIDENTE. Per gli insegnanti credo che il numero sia identico. Naturalmente quella dell'assistente è una carriera a sé, ma per gli insegnanti elementari no. L'applicato di segreteria avrà egualmente la stessa carriera.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la tabella di cui è stata data lettura.

(*È approvata*).

TEDESCHI. Anche se l'articolo 3 è già stato approvato, mi farebbe piacere che l'onorevole Valitutti mi spiegasse il senso di quelle 8 ore di lavoro giornaliero, di cui 4 di straordinario.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta indubbiamente di un problema molto discusso per la categoria del personale insegnante e para-insegnante, comunque sono in grado di spiegare al collega Tedeschi la *ratio* della norma: si è voluto prevedere la possibilità di retribuire il lavoro straordinario con appositi criteri, nello stesso tempo evitando però la volontarietà del lavoro stesso. Il punto qualificante è dunque questo: non è consentito rifiutarsi in questo caso di compiere il lavoro straordinario.

TEDESCHI. Ma questo mi sembra che la nostra Costituzione non ce lo permetta.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci rifacciamo al principio generale, sempre molto valido, in base al quale il lavoro straordinario in determinate situazioni è irrifiutabile.

PRESIDENTE. D'altra parte abbiamo anche consultato la I Commissione affari costituzionali.

I deputati Pellegatta Maria Agostina e Raicich hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione istruzione della Camera dei deputati, esaminata la proposta di legge n. 120 « Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti », considerando legittime le aspettative del personale che in tali istituti presta la sua opera e che comunque deve essere utilizzato nell'ambito del normale sistema di educazione,

invita il Governo

ad affrontare il problema degli audiolesi in età infantile sul piano scolastico facendo tesoro delle più aggiornate esperienze che tendono a non segregare il bambino comunque handicappato e a fare ogni sforzo per inserirlo nella comunità normale, sia nell'ambito scolastico, sia nell'ambito sociale. (0/120/1/8)

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

RAICICH. Non insistiamo per la votazione. Per quanto riguarda il titolo della proposta di legge, propongo di sostituirlo con il seguente: « Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Raicich, testé letto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi « Piero Gobetti » di Torino *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Antonicelli, Brosio, Pella e Albertini: « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi " Piero Gobetti " di Torino », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 novembre 1972.

Essendo assente il relatore onorevole Rosati, prego l'onorevole Dall'Armellina di sostituirlo.

L'onorevole Dall'Armellina ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Onorevoli colleghi, il 16 febbraio 1961, nella ricorrenza del 35° anniversario della morte in esilio di Piero Gobetti, venne fondato a Torino il Centro studi che porta il suo nome.

Scopo del Centro è quello di conservare e aprire alla lettura la biblioteca e l'archivio di Piero Gobetti; di conservare la documentazione relativa al tempo in cui Piero Gobetti visse ed operò; di promuovere ricerche, organizzare mostre ed istituire borse di studio. Tali fini sono stati costantemente perseguiti, ed il bilancio dell'attività del Centro in ormai dieci anni di vita è stato largamente positivo.

Il Centro, cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1972, ha potuto sinora vivere grazie soprattutto allo intervento del comune, della provincia e dell'università di Torino, nonché ai contributi di altri organismi locali, pubblici e privati. Ma poiché l'attività che esso svolge non è tanto locale quanto nazionale ed internazionale, è giusto che ci sia ora un adeguato intervento statale.

Perché lo sforzo fatto in questi dieci anni non resti vano e non si esaurisca per mancanza di mezzi, è necessario consolidare l'attività del Centro studi « Piero Gobetti », dotandolo di un contributo fisso statale a lire 50 milioni annui, cifra che lo porrà in condizione di svolgere adeguatamente le sue molteplici attività, anche sul piano internazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Dall'Armellina, e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al Centro studi « Piero Gobetti » di Torino è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 1972, la somma annuale di lire 50 milioni da corrispondersi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Centro studi « Piero Gobetti » di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1972 e 1973, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo in cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi esercizi finanziari.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti varaizioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione della proposta di legge Castellucci ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (51-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci, Forlani, Zaccagnini, Mattarelli, Ciaffi, de' Cocci, Foschi, Sabbatini e Tozzi Condivi: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato delle celebrazioni per il IX centenario della morte di san Pier Damiani » già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 13 dicembre 1972 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 marzo 1973.

Il testo da noi approvato nella seduta del 13 dicembre 1972 ci è stato rinviato dal Senato con una sola modifica, apportata all'articolo 6. L'articolo 6 nel testo da noi approvato era del seguente tenore:

ART. 6.

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non avendo per altro la V Commissione bilancio ancora espresso il parere, rinvio alla prossima seduta la discussione e la votazione della modifica introdotta dal Senato.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico ».

Comunico che non ci è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio; possiamo comunque iniziare la discussione.

In assenza del relatore, onorevole Rosati, prego l'onorevole Dall'Armellina, di sostituirlo.

L'onorevole Dall'Armellina ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Il disegno di legge concerne la proroga delle borse di studio annuali per giovani laureati e di quelle biennali di addestramento didattico e scientifico. In mancanza di una proroga i giovani laureati, già di fatto inseriti nella carriera universitaria, si trovano a non avere più possibilità di inserimento nei posti di assistente ordinario.

Nella seduta del 15 marzo 1972 al Senato, il Governo, rispondendo al senatore Fortunato, si impegnò a provvedere con decreto o con disegno di legge alla proroga annuale delle borse di studio per giovani laureati e biennale per le borse di studio per l'addestramento didattico e scientifico.

L'attuale disegno di legge consta di un solo articolo che dà anche la possibilità ai direttori di istituto o al professore ufficiale di formulare la proposta e di non dare parere favorevole o di ridurre la concessione della borsa per il periodo in cui il borsista non risultasse impegnato nella ricerca o nello studio.

Per quanto riguarda il finanziamento occorre il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute nel periodo compreso tra il 30 ottobre 1971 ed il 31 dicembre 1972, sono prorogate con decorrenza dalla data di scadenza, rispettivamente, per un ulteriore anno e per un ulteriore biennio.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto, altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli 2408 e 2415 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono aumentati rispettivamente di lire 1.097.250.000 e di lire 1.979.250.000 per le occorrenze relative al 1972 e di lire 836.250.000 e di lire 1.417.750.000 per le occorrenze relative al 1973.

All'onere di complessive lire 5.330.500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, si fa fronte quanto a lire 3.076.500.000 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 e quanto a lire 2.254.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'esercizio 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESSARI. Noi riteniamo che il primo comma della relazione introduttiva al disegno di legge, che recita: « È noto che l'attuale situazione dell'università richiede una urgentegente soluzione anche del problema dei borsisti universitari », intenda dire che tutta l'università ha necessità di provvedimenti urgenti, ed in questo spirito vanno inserite le proposte che intendiamo fare. Ma vi è certo un problema particolare relativo ai borsisti, giacché con il blocco dei concorsi sono costretti a fuggire dal settore universitario.

Vorremmo chiedere al relatore se sia possibile modificare almeno in due punti l'articolo unico, stante l'indicazione di fondo del provvedimenti che mira a far sì che i borsisti la cui borsa è scaduta non lascino l'università. Al primo comma si dice che il provvedimento riguarda le borse scadute fra il 30 ottobre 1971 e il 31 dicembre 1972, ma poiché il blocco dei concorsi permane oltre questa data, si pone lo stesso problema anche per le borse di studio scadute nel 1973. Proponiamo quindi di dire « a partire dal 30 ottobre 1971 » senza precisare la data finale.

Si dice al terzo comma che il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto altresì ad attestare l'effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa. Per eliminare una eccessiva discrezionalità vorremmo proporre, dopo la parola « interruzione », le parole: « per altro contratto di lavoro » perché vorremmo che la discrezionalità del docente fosse legata al fatto obiettivo che il borsista non beneficia del pagamento in un certo periodo perché è legato ad altro contratto di lavoro. Se non si potesse fornire questa motivazione, costituita dall'esistenza di un altro contratto di lavoro, sarebbe troppo grande la discrezionalità, che noi desideriamo invece ridurre al minimo.

Un'altra osservazione. Per le borse annuali scadute nel 1971 il rinnovo di un altro anno le prorogherebbe solo fino al 30 ottobre 1972 e di fatto i soggetti in questione non godrebbero di alcun beneficio. Forse questo avviene perché è trascorso troppo tempo dalla presentazione del disegno di legge ad oggi, e in quel momento si pensava che la riforma universitaria nel 1972 sarebbe stata già operante. Proponiamo quindi di eliminare l'inciso « per un ulteriore anno », concedendo così, di fatto, la proroga di un biennio per tutti i tipi di borse; così manterremmo legati all'università i borsisti fino a quando, presumibilmente, entreranno in vigore i provvedimenti urgenti o saranno sbloccati i concorsi per assistente.

PRESIDENTE. Faccio notare che il primo ed il terzo emendamento proposti comportano una maggiore spesa.

SPITELLA. Molto rapidamente esprimo il parere favorevole del gruppo democristiano all'approvazione del disegno di legge; e in or-

dine alle varianti proposte non posso non associarmi ad esse perché altrimenti ci troveremmo nel giro di poche settimane o nel momento in cui la legge sarà approvata in una situazione di carenza. Certo, esistono problemi d'ordine tecnico per quanto riguarda il rapporto con la V Commissione bilancio, ma non direi che esista un problema di copertura per l'esercizio 1973, perché, almeno per quanto ne so, la copertura è tale che tutte le borse prorogate possono essere facilmente coperte, e ritengo che questa circostanza possa essere evidenziata alla V Commissione bilancio che non ha ancora esaminato il provvedimento. In effetti dobbiamo evitare di inserire il riferimento al 31 dicembre 1972, poiché vi sono delle scadenze nel gennaio e nell'agosto 1973, per cui fra non molto ci si ripresenterà il problema della copertura. Del resto i provvedimenti urgenti in discussione al Senato prevedono la chiusura di questa fase nel momento in cui essi entreranno in vigore, pertanto non è che stabilendo due anni si vada al di là dell'intervento di questi nuovi provvedimenti.

Per queste considerazioni mi sembra che questa innovazione potrebbe essere accolta; così come potremmo lasciare solo la dizione « per un ulteriore biennio », a meno che non vogliamo prevedere la proroga di tutte le borse fino al 31 dicembre 1973; ma a dire il vero non sono propenso a fissare queste date. Sarebbe opportuno concordare su questo emendamento e inviarlo alla V Commissione bilancio.

In merito al problema sollevato dall'onorevole Tessari sul terzo comma, penso anch'io che occorra trovare una formula tenendo presente che questi giovani si sono trovati in una situazione estremamente incerta. Con questo provvedimento noi saniamo questa situazione, ma dobbiamo tenere presente il fatto che dei giovani per sette-otto mesi e anche per un anno sono stati incerti sulla soluzione che sarebbe stata data a questo problema, per cui può darsi che si siano allontanati per una settimana o anche per quindici giorni alla ricerca di un altro lavoro. Mi sembra giusto che debbano essere esclusi i giovani che abbiano svolto un'altra attività retribuita; ma, sempre in ordine al terzo comma, non vorrei che qualche professore interpretasse in modo rigido questo comma accertando se il giovane sia stato assente, per esempio, quindici giorni, con la conseguente non erogazione del rateo della borsa, per cui si verrebbero a creare delle disparità rispetto ai professori che danno invece una interpretazione del comma molto più larga. In questo modo mettiamo gli stessi professori in imbarazzo, per cui io stabilirei il riferimento al fatto che non abbia esplicato un'altra attività retribuita.

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Non so se ho ben capito i termini della discussione, eventualmente il Governo mi darà un chiarimento.

Secondo me si dovrebbe trattare di una proroga che sana una situazione già esistente: perché è vero che vi sono i borsisti per i quali la data di cessazione del diritto alla borsa è posteriore al 31 dicembre 1972, ma lo dovrebbe essere in ordine ad un situazione di fatto, cioè ad una autorizzazione che è stata data dal Ministero a prorogare queste borse, e non in ordine ad una situazione di diritto. Ciò perché secondo me le date del 30 ottobre 1971 e del 31 dicembre 1972 si riferiscono specificamente alle borse assegnate in base ad una legge che prevedeva l'assegnazione per un anno con la possibilità di un'unica proroga di un anno, e l'assegnazione per un biennio con la possibilità di una proroga esclusiva di un biennio. Occorre sanare questa situazione di fatto, poiché le borse sono state ugualmente prorogate.

Detto ciò, bisogna esaminare il problema se sia sufficiente prorogare soltanto per un anno e per un biennio rispettivamente o se non convenga, invece, consentire una ulteriore proroga. Ritengo che non si possa non tener conto del termine *a quo*, in quanto successivamente non dovrebbero essere state concesse nuove borse di studio.

SPITELLA. Ma usiamo la dizione « a partire dal 30 ottobre 1971 ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Si tratta di confermare quel vantaggio dato in base alle due leggi precedenti. Piuttosto in ordine al secondo emendamento soppressivo delle parole « per un ulteriore anno » sorge il problema dell'onere con la conseguente richiesta del parere alla V Commissione bilancio.

Avrei delle perplessità sull'emendamento aggiuntivo al terzo comma delle parole « altro contratto di lavoro », in quanto al ricercatore che ha ottenuto la borsa di studio per un biennio vogliamo precludere la possibilità, nel frattempo, di vincere un concorso nella scuola o in altro settore soltanto perché deve portare a termine il precedente impegno ?

SPITELLA. In quel caso non percepisce la borsa.

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Cessa dal suo impegno di ricerca.

PRESIDENTE. Rilevando che si deve parlare di rateo, io direi: « rapporto di lavoro », perché il termine « contratto » è più restrittivo.

SPITELLA. Meglio ancora: « rapporto di lavoro retribuito ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore ff.* Così gli viene tolto il periodo in cui lavora.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se non teniamo presenti i limiti di questo provvedimento, possiamo deformarne la natura. Il disegno di legge effettua una sanatoria di situazioni che si sono determinate tra il 30 ottobre 1971 ed il 31 dicembre 1972, relative a quei borsisti che vinsero o la borsa annuale o quella biennale, prorogabile la prima per un altro anno e la seconda per un altro biennio. Questi borsisti, la cui borsa è scaduta entro il suddetto periodo, sono i beneficiari di questo disegno di legge, e soltanto essi, a cui il Governo nel marzo del 1972 aveva comunicato che potevano aver diritto alla proroga e che conseguentemente sarebbe stato presentato il disegno di legge per renderla possibile.

PRESIDENTE. Bisogna chiarire che la proroga è stata concessa, in quanto erano stati bloccati i posti di assistente e pertanto non vi era la possibilità di progredire.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dobbiamo tenere presenti i limiti di questo disegno di legge in primo luogo perché lo stanziamento è stato calcolato considerando le situazioni via via maturate, ed in secondo luogo perché la sorte dei borsisti venuti a cessare dopo il 31 dicembre 1972 forma oggetto di particolari norme del disegno di legge relativo ai provvedimenti urgenti per l'università.

SPITELLA. Con decorrenza, però, dal 1° novembre 1973.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In quella sede dovremo fare delle norme aggiuntive e perfezionatrici, ma non in questo disegno di legge che, come ho già detto, è un provvedimento di sanatoria di situazioni che sono già maturate.

Alcuni dei borsisti che devono beneficiare di questo provvedimento già in via di fatto ne beneficiano in quanto le opere universitarie sono state già autorizzate a corrispondere le borse prorogate. Se dovessimo accogliere questi emendamenti, il Governo dovrebbe ricercare altri mezzi per la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Una cosa che deve essere chiarita. Perché vengono indicate queste due date del 30 ottobre 1971 e 31 dicembre 1972? L'indicazione di queste date dovrebbe far presumere che non vi siano scadenze successive. Se il senso del provvedimento è questo, che le borse scadono tutte in quella decorrenza, l'emendamento non è necessario.

Del resto la relazione che accompagna il disegno di legge è molto chiara. Dopo aver fatto riferimento alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 61 dice: « Sulla base delle predette disposizioni, i borsisti che hanno avuto in godimento una borsa non possono concorrere per altra borsa, con la grave conseguenza della perdita per l'università di persone già qualificate per la ricerca scientifica e per la didattica. Dato che si sono esauriti i posti di assistenti ordinari, previsti dalla legge n. 62, che si consideravano una naturale introduzione dei borsisti nella carriera universitaria, si rende necessaria la proroga delle suindicate borse, rispettivamente di un anno e di due anni ».

TESSARI. Mi pare che nelle argomentazioni del relatore, onorevole Dall'Armellina, e del sottosegretario Valitutti vi siano delle motivazioni sulle quali possiamo anche consentire in linea di massima, anche se evidentemente con un altro tipo di taglio politico. Cioè, se noi vogliamo sanare veramente la situazione, allora il primo comma è carente perché dovrebbe includere le borse scadute dopo il 31 dicembre 1972. Se operiamo in questo modo siamo sicuri di non lasciare delle situazioni anomale o scoperte.

Un altro modo di intervenire sarebbe quello proposto dall'onorevole Valitutti, sempre che i provvedimenti urgenti entrassero in vigore entro il 1° ottobre 1973.

Ma io ritengo che il legislatore, nel momento in cui fa la legge, si debba preoccupare di non creare una situazione così atipica per alcuni mentre la regolarizza per altri.

Insisto quindi nella presentazione dei tre emendamenti che mi pare rispondano allo spirito con cui si è stilato questo disegno di legge e alle dichiarazioni del ministro Scalfaro quando ha detto che la proroga sarebbe stata necessaria proprio calcolando tempi non molto brevi per l'attuazione di provvedimenti urgenti. Noi ci auguriamo che i provvedi-

menti urgenti possano risolvere alcuni aspetti incandescenti e drammatici dell'università, ma non possiamo fare appello a una dichiarazione di principio. È per questo che ripropongo per la mia parte politica i tre emendamenti che non pretendono di risolvere il problema dei borsisti (compito questo che spetta ai provvedimenti urgenti), ma intervengono solamente come sanatoria di una situazione molto difficile, oltretutto perché non vi è la possibilità per i borsisti di beneficiare delle nomine nelle scuole medie.

SPITELLA. Credo di non sbagliare dicendo che non solo queste ma altre borse vengono a scadere nel corso del 1973, in quanto il congegno delle borse è permanente e infatti pochi mesi fa la *Gazzetta ufficiale* ha pubblicato altri bandi.

Se non modifichiamo questo testo, avremo da un lato borsisti che ottengono la proroga per un anno (già superata), e dall'altro borsisti per i quali la scadenza è fissata dopo il 1° gennaio 1973, e che si vengono anche loro a trovare senza niente.

Probabilmente il provvedimento è previsto fino al 31 dicembre 1972 in riferimento agli impegni assunti dal Governo nel marzo 1972, e quando esso fu preparato prevedeva dei tempi diversi per l'entrata in vigore di altri provvedimenti relativi all'università. A causa delle difficoltà interposte dal Tesoro il provvedimento è stato presentato solo il 22 febbraio 1973 ed è praticamente superato.

Ora le strade da percorrere sono due. O diciamo « biennio » per tutti o invece attuiamo una proroga per esempio fino al 1 novembre 1973 in modo che i borsisti abbiano una retribuzione fino all'inizio del nuovo accademico. Se non operiamo in questa maniera lo spirito del provvedimento viene a cadere perché diamo dei soldi solo per annualità passate.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che riconoscere l'esistenza del problema indicato dagli onorevoli Tessari e Spitella; però la mia preoccupazione è che, se intendiamo risolverlo nel contesto di questo provvedimento, rischiamo di ritardarne ulteriormente l'approvazione, aggravando una situazione già precaria in molte università. Non dimentichiamo infatti che si tratta di una sanatoria in favore di quei borsisti che hanno ritenuto – a ciò autorizzati dagli organi accademici – di rimanere ad esplicare la propria attività. Questi giovani sono nelle università, ed attendono con ansia il varo del provvedimento al nostro esame.

Stando così le cose ho l'impressione che, se ci soffermiamo a prendere in considerazione anche il problema sottolineato dai colleghi Tessari e Spitella, ritardiamo ulteriormente l'*iter* di questo provvedimento presentato già troppo tardivamente al Parlamento (avrebbe dovuto essere presentato fin dai mesi estivi dello scorso anno). Se poi la Commissione intendesse procedere proprio in questo senso, allora per motivi di serietà chiederei di lasciare al Governo il tempo di rifare i calcoli, per poi venire qui a riferire; non potrei dare certo la mia immediata adesione.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, francamente non vedo la ragione idonea a giustificare la modifica proposta dall'onorevole Tessari. Il testo del Governo così com'è formulato è senz'altro migliore, avendo esso lo scopo di favorire i borsisti nell'ipotesi, per esempio, di un allontanamento temporaneo dall'università.

PRESIDENTE. Teniamo presente che oggi non possiamo votare il provvedimento perché manca il parere della V Commissione bilancio, e che, se si modificano date e decorrenze, allora bisogna anche indicare con precisione il nuovo onere.

SPITELLA. Possiamo concordare un emendamento da affidare al Governo perché proceda agli accertamenti relativi all'onere finanziario, in modo che lo si possa inviare alla V Commissione bilancio, con l'intesa che se sarà possibile, nel giro di questi giorni che precedono la prossima seduta della V Commissione bilancio, chiarire con il Ministero del tesoro il problema (ritengo che si tratti di una cosa piuttosto limitata che non comporta spostamenti di spesa), andremo avanti con la nuova formulazione; mentre se si dovesse, al contrario, delineare il rischio di un insabbiamento per le procedure complesse del Tesoro, vi rinunceremo.

PRESIDENTE. Allora non votiamo l'emendamento, ma lo presentiamo *brevi manu* al sottosegretario. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO